

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna, 9 gennaio 2025

Circolare N. 1/2025

LA “MINI IRES” 2025

Rif.: Art. 1 commi da 436 a 444 della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025)

Ritorna (soltanto per il 2025) la c.d. “Mini IRES” premiale, ossia la possibilità di applicare l'imposta nella misura ridotta del 20% anziché in quella ordinaria del 24%.

Tale “premio” è riconosciuto alle imprese che:

- *accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 ad una specifica riserva;*
- *effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 - Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell'utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell'utile 2023 (l'ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore ad euro 20.000);*
- *nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all'1% rispetto al 2024, inoltre:*
 - *il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024 - 2022;*
 - *l'impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024 - 2025.*

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

Nell'ambito della Legge n. 111/2023, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA).

In particolare, si prevede la **riduzione dell'IRES** in caso di impiego del reddito prodotto:

- **in investimenti**, con particolare riferimento a quelli qualificati;
- **in nuove assunzioni** ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

La riduzione:

- riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una *somma corrispondente* (in tutto o in parte) **al reddito entro i 2 periodi d'imposta successivi** alla sua produzione;
- **non si applica** al reddito corrispondente **agli utili distribuiti / destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'attività d'impresa, nel predetto biennio.

Con la Finanziaria 2025 è stata (re) introdotta la cosiddetta “Mini-IRES”, usufruibile alle condizioni di seguito esaminate

LA MINI IRES 2025

L'aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d'impresa conseguito nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) da società di capitali, enti commerciali e società/enti non residenti.

L'agevolazione **non spetta** alle società:

- in **liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a **regimi forfetari**.

Considerate le predette condizioni, l'agevolazione in esame non spetta anche alle **imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita**.

Va considerato che:

- per gli enti non commerciali l'aliquota al 20% è applicabile solo all'IRES riferibile al **reddito d'impresa**;
- per le società in regime di trasparenza, l'importo sul quale è applicabile l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura **proporzionale alla quota di partecipazione agli utili**.

CONDIZIONI RICHIESTE PER APPLICARE L'IRES DEL 20%

L'agevolazione in esame spetta qualora sussistano **entrambe** le seguenti condizioni:

- **accantonamento in un'apposita riserva di una quota non inferiore all'80% dell'utile di esercizio** in corso al 31.12.2024 (in generale, **2024**);
- destinazione di un **ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato** nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile di esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, **2023**), ad **investimenti**:
 - anche in leasing, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive in Italia (di cui alle Tabelle A e B della Legge n. 232/2016 "Industria 4.0" e all'art. 38 del D.L. n. 19/2024 "Transizione 5.0");
 - **realizzati dall'01.01.2025** ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati **entro il 31.10.2026**);
 - di ammontare non inferiore ad euro 20.000.

È inoltre necessario che:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, **2025**):
 - il numero di unità lavorative per anno (**ULA**) **non sia diminuito rispetto alla media del triennio** precedente (2024 - 2022);
 - **siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato** che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- l'impresa **non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG)** nell'esercizio in corso al 31.12.2024 ed in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.

Riassumendo quanto sopra dettagliato le **condizioni** per usufruire della riduzione dell'aliquota IRES sono:

- utile 2024 accantonato ad un'apposita riserva pari almeno all'80%;
- investimenti (non inferiori ad euro 20.000) in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 - Transizione 5.0) pari almeno al 30% della predetta riserva (non inferiori al 24% dell'utile 2023);
- no riduzione ULA 2025 rispetto media 2024 - 2022;
- nuove assunzioni dipendenti a tempo indeterminato nel 2025 con incremento occupazionale almeno pari all'1% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a 1 dipendente a tempo indeterminato;
- no ricorso alla CIG nel 2024 - 2025.

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Determina la **decadenza dall'agevolazione** in esame:

- la **distribuzione entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024** (in generale entro il 31.12.2026) **della quota di utile accantonata** nella predetta riserva;
- la **dimissione, cessione, destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni oggetto dell'investimento** o la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive estere anche se dello stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

ACCONTO IRES 2026

L'**acconto dovuto** per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (in generale per il 2026) è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente **quella che si sarebbe determinata non applicando l'agevolazione in esame.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.